

CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO

NR 92 / Uff. Personale

OGGETTO: Inquadramento nei ruoli organici del Con. I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" della Sig.ra Rosanna ROMANO, Educatore Coordinatore, Cat. D, posizione economica D2 tramite procedura di mobilità di interscambio con l'Educatore Coordinatore, Matilde Lanfranco cat D posizione economica D2 – Decorrenza 01/08/2014.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Con i poteri:

- dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- dell'art. 17 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42/2012 del 19/11/2012 relativa alla programmazione per il triennio 2012 – 2014 del fabbisogno di personale, la quale, dispone che per il triennio in esame, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, venga garantito l'eventuale turn-over assicurando l'obiettivo dell'invarianza della spesa ;

richiamata la deliberazione n. 59 del 16/12/2013 avente ad oggetto:"ricognizione delle eccedenze di personale – adempimento annuale (anno 2014) ai sensi dell'art.33 Dlgs n.165/2001 come modificato dall'art.16 legge 12 novembre 2011 n.183 " con la quale si accerta che l'attuale dotazione organica di questo Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 33 del D.Lgs 165/2001 così come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n.183 ;

richiamato il principio generale contenuto nell'art. 6 del D,Lgs 165/2001 in base al quale " le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale";

richiamata la deliberazione n 65/2013 del 06/03/2013 con cui la Corte dei Conti , Sezione Controllo Veneto, ritiene ammissibile la procedura di mobilità per interscambio tra pubbliche amministrazioni soggette a vincoli assunzionali;

richiamata la deliberazione n.115/2014 del 03/06/2014 con cui la Corte dei Conti, sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, ribadisce l'ammissibilità della procedura di mobilità per interscambio o compensazione con l'osservanza di disposizioni che non eludano le rigide norme vincolistiche in materia di assunzioni imposte dal Legislatore;

richiamata la lettera Prot. n. 2624 del 24/04/2014 con la quale la Sig.ra Lanfranco Matilde avanzava richiesta di mobilità compensativa con la Sig.ra Romano Rosanna, dipendente del Comune di Torino;

richiamata la lettera Prot. n. 2623 del 24/04/2014 con la quale la Sig.ra Romano Rosanna, dipendente del Comune di Torino, richiedeva mobilità compensativa presso questo Ente;

richiamata la propria lettera prot 3322 del 28/05/2014 con la quale si rilasciava nulla osta al trasferimento dell'Educatore Coordinatore, cat D2 Matilde Lanfranco al Comune di Torino subordinato all'interscambio con l'Educatore Professionale, cat D2 del Comune di Torino Romano Rosanna;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1006 del 07/07/2014 con il quale il Comune di Torino autorizza l'interscambio di che trattasi, vale a dire, mobilità esterna della Sig.ra Romano Rosanna a far data dal 01/08/2014 e contestuale inquadramento nei ruoli organici del Comune della Sig.ra Matilde Lanfranco ;

atteso che la procedura di mobilità per interscambio assicura neutralità finanziaria alla finanza pubblica (non genera variazione alla spesa complessiva della finanza pubblica) in quanto:

- a) l'ente che riceve il personale non imputa il nuovo ingresso alla quota di assunzioni normativamente prevista
- b) l'ente che cede il personale non può considerare la cessazione per mobilità alla stregua di cessazione di personale
- c) nel caso in questione la mobilità di interscambio riguarda gli stessi enti ed è contestuale e pertanto la procedura di mobilità reciproca non incide in nessun modo sui vincoli assunzionali della normativa vigente ,né incide sulle spese di personale (che potrebbero abbattersi se traslate all'esercizio successivo secondo la nota della Corte dei Conti in caso di differimento nel tempo) ma consente unicamente una distribuzione ottimale del personale che ha optato per sedi di lavoro diverse per esigenze personali/familiari;

ritenuto, in accoglimento della suddetta istanza di mobilità per interscambio, di inquadrare la Sig.ra Romano Rosanna nel profilo di Educatore Coordinatore Cat. D Posizione Economica D2 a tempo indeterminato e pieno con decorrenza 01/08/2014 a seguito di cessazione dal servizio per mobilità esterna dell'Educatore Coordinatore, cat D2, Matilde Lanfranco ,il 31/07/2014 ;

atteso che nulla cambia nel rispetto del vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2014 non deve superare il tetto della spesa per il personale dell'anno 2008), in quanto la procedura di mobilità di interscambio contestuale non genera nuove assunzioni o nuove cessazioni ed è quindi operazione sostanzialmente neutra;

visto il D.lgs 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

visto il vigente Regolamento Consortile sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni/Enti Locali;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accogliere l'istanza di mobilità di interscambio, avanzata dalla Sig.ra Romano Rosanna, dipendente del Comune di Torino, in qualità di Educatore Coordinatore cat D2, a fronte della mobilità in uscita compensativa richiesta dall'Educatore Coordinatore Matilde Lanfranco, cat D2;
3. di inquadrare, conseguentemente, la Sig.ra Romano Rosanna, Educatore Coordinatore Cat. D/D 2 nei ruoli organici del Con.I.S.A con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno a far data dal 01/08/2014 a seguito di contestuale cessazione dal servizio dell'Educatore Coordinatore Matilde Lanfranco cat D2, in data 31/07/2014;
4. di demandare la disciplina del rapporto di lavoro al contratto individuale;
5. di dare atto che la spesa per l'assunzione di che trattasi trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione anno 2014, approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 5/A/2014 del 28/03/2014;
6. di dare atto che la procedura di mobilità per interscambio assicura neutralità finanziaria alla finanza pubblica in quanto.
 - a) l'ente che riceve il personale non imputa il nuovo ingresso alla quota di assunzioni normativamente prevista
 - b) l'ente che cede il personale non può considerare la cessazione per mobilità alla stregua di cessazione di personale
 - c) nel caso in questione la mobilità di interscambio riguarda gli stessi enti ed è contestuale e pertanto la procedura di mobilità reciproca non incide in nessun modo sui vincoli assunzionali della normativa vigente, né incide sulle spese di personale (che potrebbero abbattersi se traslate all'esercizio successivo secondo la nota della Corte dei Conti in caso di differimento nel tempo) ma consente unicamente una distribuzione ottimale del personale che ha scelto sedi di lavoro diverse per esigenze personali/familiari;
7. di dare atto che nulla cambia nel rispetto del vincolo di cui all'art. 1, comma 562, Legge 27/12/2006 n 296 (il tetto di spesa del personale di ogni anno non deve superare il tetto della spesa per il personale dell'anno 2008) in quanto la procedura di mobilità di interscambio contestuale non genera nuove assunzioni o nuove cessazioni di personale ed è quindi operazione sostanzialmente neutra; .
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Torino per quanto di competenza.

Susa, lì 17/07/2014

IL DIRETTORE
F.to Anna BLAIS